

## CCXCII.

## TORNATA DEL 13 MARZO 1913

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — *Comunicazione (pag. 10058) — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939) — Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 35 al 46 — L'art. 47 è approvato dopo osservazioni del senatore Bensa (pag. 10060) e del ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10060) — Si approvano senza discussione i successivi articoli fino al 62 — Parlano sull'art. 63 i senatori Bensa (pag. 10063) e Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10064) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10064) — L'art. 63 è approvato; e senza discussione si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Sistemazione della sezione industriale del Regio istituto tecnico di Bergamo » (N. 899) (pag. 10065); « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli » (N. 919) (pag. 10068); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26 verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative » (N. 953) (pag. 10069) « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 954) (pag. 10070) — Avvertenza del Presidente circa dodici progetti di legge per tombole (pag. 10071) — *Votazione a scrutinio segreto* — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato » (N. 957) (pag. 10071); « Sul personale degli operatori e telegrafisti » (N. 958) (pag. 10072); « Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420 ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 » (N. 959) (pag. 10075); « Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici » (N. 961) (pag. 10076) — *Sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506 per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 970) non ha luogo discussione generale* — Si approvano i primi 16 articoli — *Sull'art. 17 parla il senatore Borgatta, relatore (pagina 10080, 10081) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 10080) — L'art. 17 ed ultimo è approvato, e il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Presentazione di disegni di legge (pag. 10081) — Risultato di votazione (pag. 10082).**

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Alfazio ringrazia il Senato per la commemorazione del suo congiunto e per le condoglianze inviate.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

È stato ieri votato l'art. 34: do perciò lettura dell'art. 35.

#### Art. 35.

La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

Questi foglietti sono:

- a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente fra i contraenti;
- b) di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera a, che siano conclusi coll'intervento di mediatori iscritti;
- c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti;
- d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c, che siano conclusi coll'intervento di mediatori iscritti;
- e) di lire 1.20 per i contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti;
- f) di lire 0.60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e, che siano conclusi fra mediatori iscritti o con intervento di essi.

Possono, però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purchè vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.

I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente. Quelli invece da servire per i contratti conclusi con l'intervento di mediatori iscritti sono a madre e figlia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.

(Approvato).

#### Art. 36.

Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori iscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo articolo 64, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi 5 ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.

(Approvato).

#### Art. 37.

Per i contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

(Approvato).

#### Art. 38.

Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore iscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte-figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 31 del Codice di commercio:

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Pei contratti fra mediatori iscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 49.

(Approvato).

#### Art. 39.

Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi concluse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

Ogni operazione è redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

La parte-figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

(Approvato).

#### Art. 40.

Ciascuno dei foglietti di cui all'articolo 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

(Approvato).

#### Art. 41.

Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di Borsa, e, in mancanza, gli usi di Borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

(Approvato).

#### Art. 42.

La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento nella conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

Le lettere, i telegrammi e ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali sieno stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

(Approvato).

#### Art. 43.

Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa.

(Approvato).

#### Art. 44.

Per i contratti conclusi coll'intervento di mediatori iscritti ovvero tra essi ed altre persone, ovvero conclusi col ministero di essi mediatori o delle persone indicate nell'art. 64 nel periodo quinquennale ivi accennato, quando la

tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso di Borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, non consegna o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime.

Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio.

(Approvato).

#### Art. 45.

Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli art. 323 e 324 del Codice di commercio e 554 del Codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale o il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del Codice di commercio.

(Approvato).

#### Art. 46.

Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento

delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da lire 200 a lire 1000, estensibile a lire 2000 in caso di recidiva.

È applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6.

(Approvato).

#### Art. 47.

Le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori, sono reputate atti di commercio.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. A questo articolo io avevo proposto un emendamento per chiarire la portata dell'articolo stesso nel senso che è conforme all'intelligenza che vi danno tanto il Governo quanto l'Ufficio centrale. Io ho dichiarato ieri che abbandonavo questo emendamento all'apprezzamento dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale.

Avrei creduto opportuno che la legge avesse una dicitura molto più esplicita; ad ogni modo mi pare che dopo la esauriente discussione avvenuta in Senato i dubbi si possano ritenere dissipati.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'on. senatore Bensa e gli sono grato che non insista nel suo emendamento, perchè, dopo le esplicite dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del Governo, non credo vi possa essere più dubbio su questa materia. Siamo tutti d'accordo sul significato da dare a questo articolo; non essendovi più alcuna dubbio, non è il caso di insistere nell'emendamento proposto dal senatore Bensa, al quale, come ho detto, sarò grato se non v'insiste.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Lo ritiro come superfluo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 47.

Chi l'approva è pregato alzarsi.

È approvato.

#### Art. 48.

Tutti coloro che, per professione abituale, operano in Borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette nei casi previsti dall'art. 42.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonché le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dall'art. 55, primo capoverso, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

È considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza portante la designazione dell'individuo od Istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

(Approvato).

#### Art. 49.

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione, di che all'art. 44, sono esenti da registro; e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

(Approvato).

#### Art. 50.

Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali soprattasse.

(Approvato).

#### Art. 51.

Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, nè veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 52.

I funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da lire 100 a 200, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.

(Approvato).

## TITOLO IV.

## DISPOSIZIONI PENALI

## Art. 53.

Sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della Borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9 entrino in alcuna delle Borse del Regno.

Coloro che operano come mediatori in Borsa, senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1500.

(Approvato).

## Art. 54.

I mediatori iscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da lire 1000 a lire 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.

(Approvato).

## Art. 55.

Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29;

2° che continuino ad esercitare la loro professione in Borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi ragione insufficiente;

3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di Borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;

5° coloro che contrattino con persone escluse dalle Borse.

(Approvato).

## Art. 56.

Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Nei casi più gravi, è in facoltà della Deputazione di Borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.

Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal Codice penale.

(Approvato).

## Art. 57.

Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando, perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della Deputazione; nè vi può essere più reiscritto.

(Approvato).

## Art. 58.

Ogni contravvenzione agli articoli 36 a 44 incluso è punita coll'ammenda di lire 10.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore iscritto, è dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 39, l'ammenda è dovuta dal banchiere, o da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.

Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 34, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

È parimente punita con l'ammenda di lire 10

la infrazione al disposto dell'art. 48, 1° comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 48, è applicabile l'ammenda di lire 100.

(Approvato).

#### Art. 59.

Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle Borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

(Approvato).

#### Art. 60.

I funzionari giudiziari e le autorità di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di lire 10, oltre la responsabilità solidale, coi mediatori iscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di Borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della Borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.

(Approvato).

#### Art. 61.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

(Approvato).

#### Art. 62.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle persone indicate nell'art. 64, quando operino in Borsa nel quinquennio ivi accennato.

(Approvato).

### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 63.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'art. 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge unirsi in società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Alla Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

La cauzione potrà essere unica; nel termine di un anno dall'andata in vigore della legge, dovrà essere portata all'ammontare totale prescritto per ciascuna Borsa.

**PRÉSIDENTE.** A questo articolo il senatore Bensa proponeva la seguente aggiunta:

« Gli agenti di cambio, già esercenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, che non siano mai incorsi nella insolvenza non avranno bisogno di reintegrare la cauzione che fino alla concorrenza della metà ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bensa per svolgere il suo emendamento.

**BENSA.** Per giustificare questa mia proposta io mi rimetto a quanto ho osservato in proposito, preannunziando l'emendamento, nella discussione generale.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io, per le stesse considerazioni che ebbi l'onore di svolgere nella discussione generale, prego vivamente il senatore Bensa di non insistere nell'emendamento.

Noi abbiamo cercato di sistemare una buona volta la posizione degli agenti di cambio, che adempiono per molti rispetti a un pubblico ufficio vero e proprio. Ciò posto, non si può negare che debbano aversi requisiti di moralità e di studi i quali diano almeno presumibili affidamenti di ogni sicurezza, per funzioni così delicate. E per ciò, quando abbiamo imposta la cauzione non potevamo far distinzione fra vecchi e nuovi agenti di cambio.

Pure, nei provvedimenti transitori è stato accordato un periodo abbastanza largo entro il quale gli agenti di cambio potranno completare la propria cauzione. Hanno anche la possibilità di associarsi uno o due colleghi.

Ebbene, io sono sicuro, lo ripeto, che quando gli agenti di cambio vedranno che per avere la fiducia del pubblico prima di tutto debbono aver fiducia in sé stessi, per completare la cauzione sceglieranno quelle forme di associazione che anche ai meno agiati renderà possibile l'esercizio della professione. Così, io spero, meno facilmente si verificheranno gl'inconvenienti che a prima giunta pare vi siano nelle disposizioni di questo disegno di legge.

Ad ogni modo, nei riguardi della somma, è inutile, e non sarebbe del resto possibile, che io entri in particolari; cercherò, per quanto è in me, di tener conto delle raccomandazioni fatte, specialmente poi perchè sono suffragate dall'autorità dell'on. Bensa. Ma, ripeto, le proposte del Governo sono ispirate al pubblico interesse e però, se anche in principio susciteranno qualche malcontento, in definitiva saranno utili agli stessi agenti di cambio, di cui aumenteranno il prestigio e la forza.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce a quanto ha esposto l'onorevole ministro.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Ringraziando l'onor. ministro delle parole benevole alla intenzione animatrice del

mio emendamento, non posso francamente dichiararmi convertito, ma ho presente all'animo la convinzione che il far perdere del tempo al Senato nella votazione di questo emendamento a nulla approderebbe, perchè ho già avuto occasione di convincermi come sia nel concetto di quest'alta Assemblea il non portare modificazioni al disegno di legge quale è stato approvato dalla Camera dei deputati; e conseguentemente aderisco all'invito dell'onor. ministro e ritiro, benchè a malincuore, l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento proposto dal senatore Bensa, pongo ai voti l'art. 63 come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 64.

Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, esercitando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908, a condizioni che esse posseggano i requisiti indicati ai nn. 2 e 3 dell'articolo 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della Borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio.

La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'art. 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'art. 28.

Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'art. 29, presentare i loro libri ai termini degli articoli 30 e 48, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

Il termine di cinque anni dianzi fissato potrà essere prorogato per un eguale periodo di tempo.

Le deliberazioni della Camera di commercio per l'ammissione e per la proroga dovranno essere prese a maggioranza assoluta e coll'in-

tervento dei due terzi dei membri assegnati a ciascuna Camera di commercio e previo parere della Deputazione di Borsa.

(Approvato).

Art. 65.

Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

La durata della frequenza del recinto dovrà risultare da un attestato del Sindacato di Borsa.

(Approvato).

Art. 66.

La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del titolo II del regolamento approvato col Regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, non che ogni altra contraria disposizione.

(Approvato).

Art. 67.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finchè non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 68.

Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione della sezione industriale del R. Istituto tecnico di Bergamo » (N. 899-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo ».

Domando all'onor. ministro della pubblica istruzione se accetti che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del testo dell'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 899).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È creato l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » il quale ha per iscopo di provvedere al mantenimento e favorire lo sviluppo della Sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo e delle scuole industriali annesse. L'ente morale sarà amministrato da un Consiglio nel quale il Governo e gli enti locali saranno rappresentati nelle stesse proporzioni che nella Giunta di vigilanza sul detto Istituto. Le due cariche potranno essere cumulate.

(Approvato).

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » è formato dal macchinario e dai materiali tutti delle varie scuole, officine, laboratori e gabinetti, nonchè dall'edificio di cui all'art. 6 e di quanto possa pervenire per effetto di doni e di elargizioni all'ente medesimo, oltre i seguenti contributi annui:

Ministero della pubblica istruzione, lire 49,000;

Provincia di Bergamo, lire 9,000;

Comune di Bergamo, lire 21,000;  
Camera di commercio, lire 12,000;  
Società industriale, lire 10,000.

Le modalità relative al pagamento di detti contributi degli enti locali, con effetto dal 1° ottobre 1912, nonchè gli altri obblighi necessari a carico degli enti medesimi, sono determinati dalla convenzione annessa alla presente legge, la quale convenzione sarà assoggettata a registrazione mediante tassa fissa.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le scuole di meccanica, chimica, tintoria, filatura e tessitura, costituenti la sezione industriale propriamente detta, sono governative al pari delle altre sezioni dell'Istituto medesimo, e come tali all'esclusiva dipendenza delle competenti autorità scolastiche, fermi restando gli obblighi, che incombono agli enti locali per il loro mantenimento, giusta le norme vigenti.

(Approvato).

#### Art. 4.

L'organico di dette scuole, da approvarsi con decreto Reale, potrà comprendere anche cattedre speciali, non previste dalla tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, le quali potranno essere dotate di stipendi superiori a quelli portati dalla legge stessa e conferiti secondo norme particolari, diverse da quelle in vigore per le Regie scuole medie. Per tali cattedre l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » pagherà all'erario un contributo da liquidarsi annualmente in corrispondenza della spesa effettiva, ferme restando a carico dello Stato le spese fin qui sostenute per lo stesso scopo.

(Approvato).

#### Art. 5.

I corsi biennali di meccanica, filatura, tessitura, tintoria, le scuole serali e festive, attualmente annesse alla sezione industriale del Regio Istituto tecnico, e gli altri corsi o scuole che possano analogamente essere istituiti per l'avvenire, saranno alla diretta ed esclusiva dipendenza dell'ente morale, che ne sosterrà tutte le spese percependo le tasse e i proventi relativi.

(Approvato).

#### Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » un mutuo di favore della durata di anni 40 all'interesse del 2 per cento per la somma di lire 1,200,000 pari alla spesa prevista per l'acquisto dell'area e per la costruzione di un nuovo edificio atto a contenere tutte le sezioni di quel Regio Istituto tecnico, le scuole e le officine annesse, restando a carico del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a termini dell'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, le somme differenziali, da corrispondersi annualmente alla Cassa depositi e prestiti per servizio d'interessi. Qualora la spesa totale superasse la cifra suindicata e la differenza non potesse essere sostenuta dal bilancio dell'ente morale coi suoi mezzi ordinari, essa resterà ad esclusivo carico degli enti locali indicati all'art. 2.

(Approvato).

#### Art. 7.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione annua dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » saranno approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

#### Art. 8.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno stabilite le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè le norme per il funzionamento amministrativo, didattico e disciplinare di tutte le predette scuole e delle relative officine.

(Approvato).

#### Convenzione.

REGNANDO S. M.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della nazione*

RE D'ITALIA.

L'anno 1913 (millenovecentotredici) questo giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, in Bergamo, via Torquato Tasso, n. 1, nel palazzo municipale.

Avanti di me notaio Alessandro Adelasio fu avv. Pietro, residente in Bergamo ed iscritto nel Consiglio notarile distrettuale di detta città, e presenti i testi a me noti e idonei, signori Busetti Angelo fu Angelo nato a Bagnatica e Fumagalli Giovanni fu Luigi, qui nato, amenable portieri qui domiciliati.

Sono personalmente comparsi i signori:

Nob. dott. cav. Alessandro Colleoni fu nobile Felice, presidente della Deputazione provinciale, in rappresentanza della *provincia di Bergamo*, cav. avv. Giovanni Battista Preda del vivente prof. Antonio, sindaco di Bergamo, in rappresentanza del *comune di Bergamo*;

Cav. uff. Alessandro Tacchi fu Giuseppe, presidente della *Camera di commercio e industria di Bergamo*, in rappresentanza della Camera stessa;

Onor. conte avv. Giacinto Benaglio fu conte Antonio, presidente della *Società industriale di Bergamo*, in rappresentanza di detta Società, i quali illustrissimi signori tutti nati e domiciliati in Bergamo, a me noti e giuridicamente capaci, rispettivamente in esecuzione delle deliberazioni:

12 agosto 1912 e 13 gennaio 1913 del Consiglio provinciale di Bergamo;

27 dicembre 1912 del Consiglio comunale di Bergamo;

31 gennaio 1913 del Consiglio della Camera di commercio e industria di Bergamo;

22 aprile 1912 dell'assemblea generale dei soci della Società industriale di Bergamo; e nelle rispettive loro qualità e per conto e in nome degli enti rappresentati sono addivenuti alla seguente convenzione:

#### Art. 1.

Fermi restando a carico delle Amministrazioni della provincia e del comune di Bergamo gli obblighi ad essi rispettivamente imposti dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bergamo e salvo il disposto dell'art. 4 della presente convenzione, le Amministrazioni contraenti si impegnano reciprocamente di fronte allo Stato ad obbligarsi verso l'ente morale « Scuola industriale di Bergamo » non appena la legge che ad esso deve dar vita sia pubblicata e sia stata costituita la legale

rappresentanza del medesimo, a pagare annualmente a far tempo dal 1° gennaio 1912 a beneficio di detto ente i seguenti contributi annui:

La provincia di Bergamo lire 9000;  
Il comune di Bergamo lire 21,000;  
La Camera di commercio lire 12,000;  
La Società industriale lire 10,000.

I contributi di cui al presente articolo dovranno avere con precedenza la destinazione di provvedere al servizio del mutuo di lire 1,200,000, che sarà accordato dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » per l'acquisto dell'area e per la costruzione del nuovo edificio ed il rimanente all'andamento della scuola.

#### Art. 2.

Il contributo a carico del comune di Bergamo sarà corrisposto nella somma totale predetta di annue lire 21,000 non appena, essendo stato costituito e reso servibile il nuovo edificio destinato al Regio Istituto tecnico di Bergamo e di proprietà dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » rientrerà nella piena e libera disponibilità del comune proprietario il locale in cui l'Istituto medesimo attualmente risiede. Fino ad allora il contributo comunale sarà soltanto di lire 9000 annue.

#### Art. 3.

Per quanto riguarda il contributo della Società industriale si conviene che detto contributo della Società industriale sia rappresentato dall'uso e dalla rendita dello stabile di proprietà della Società medesima attualmente occupato dal Regio Istituto tecnico. Qualora tale rendita riuscisse inferiore alle lire 10,000, la provincia, il comune di Bergamo si obbligano di colmare la differenza assumendosi a proprio carico la provincia i due quinti e il comune i tre quinti. In previsione di quanto sopra si stabilisce pure che le convenzioni da stipularsi dalla Società industriale per affitto o per alienazione dello stabile suddetto dovranno riportare il benessere da parte delle Amministrazioni della provincia e del comune di Bergamo, qualora l'affitto realizzabile o l'interesse del capitale da ricavarsi dalla vendita dovesse essere inferiore alle lire 10,000.

## Art. 4.

Tenuto presente quanto dal progetto di legge n. 899 è disposto circa il nuovo edificio da costruirsi mediante il mutuo di favore che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo », il comune e la provincia di Bergamo s' impegnano di provvedere, a carico del proprio bilancio e nelle rispettive proporzioni stabilite nell'articolo precedente, al pagamento delle maggiori somme che possono eventualmente richiedersi per la esecuzione del progetto approvato dal R. Ministero della pubblica istruzione per l'edificio in parola e che eccedano la potenzialità del bilancio dell'ente morale proprietario.

È riservato alla deputazione provinciale l'approvazione del preventivo per la costruzione del nuovo edificio, all'unico scopo di cautelarsi che possibilmente la spesa non debba superare la somma disponibile di lire 1,200,000.

## Art. 5.

I contributi stabiliti dalla presente convenzione saranno versati in due rate semestrali anticipate nella Cassa della previdenza di Bergamo.

## Art. 6.

Dichiarano le amministrazioni rappresentate di riconoscere la spettanza all'ente morale costituendo a termini dell'accennato progetto di legge di tutta la suppellettile scientifica e industriale che trovasi attualmente nei gabinetti e nelle officine annesse al R. Istituto tecnico di Bergamo, fatta eccezione però del materiale costituente il museo civico di storia naturale.

## Art. 7.

La presente convenzione è subordinata alla condizione che venga creato l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » in conformità al progetto di legge allegato e che con la legge emanante la presente convenzione sia assoggettata a registrazione mediante semplice tassa fissa.

E richiesto, io notaio, ho ricevuto questo pubblico istromento, che da me letto, presenti i testi, alle parti convenute, viene da queste tutto sottoscritto in conferma coi testi medesimi e con me, notaio, per ultimo.

Il presente è scritto per mano d'altra persona di mia fiducia in tre fogli col bollo da lire 1 e ne occupa dieci facciate interamente seguendo nella undicesima le sottoscrizioni.

Firmati: ALESSANDRO COLLEONI, presidente della deputazione provinciale. — AVV. GIOV. BATTISTA PREDÀ, sindaco. — ALESS. TACCHI, presidente della Camera di commercio. — ON. GIACINTO BENAGLIO, presidente della Società industriale. — FUMAGALLI GIOVANNI, teste. — Busetti ANGELA, teste. — ALESSANDRO ADELASIO, notaio.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli » (N. 919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga delle scadenze delle cambiali e degli assegni bancari, pagabili nel comune di Napoli.

Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia

e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle cambiali e degli assegni bancari per somma non eccedente le lire 500, di data anteriore al-15 corrente, pagabili nel comune di Napoli dallo stesso giorno 15 a tutto il 15 gennaio 1911, sono prorogate di tre mesi.

Il creditore ha facoltà di richiedere gl'interessi legali al debitore che intenda valersi della detta concessione.

Per chi non intenda valersi della proroga è valido il pagamento delle cambiali e degli assegni alla scadenza in essi indicata.

Art. 2.

Il possessore degli effetti, alla scadenza in essi indicata, farà accertare, in luogo del protesto, con verbale steso da pubblico ufficiale, senza spesa, se il debitore voglia valersi della proroga dandone notizia entro due giorni per lettera raccomandata allo immediato girante.

Ogni giratario deve dare uguale avviso al proprio girante nello stesso termine.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

FANI.

RAINERI.

TEDESCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di un disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,143.26 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative ». (N. 953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, rechebbe ora la discussione di due disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni. Non essendo presente l'onorevole ministro del tesoro, domando all'on. ministro di agricoltura, industria e commercio se è disposto a sostenere in suo luogo la discussione di questi due disegni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono pronto a rappresentare il mio collega del tesoro nella discussione di questi due disegni di legge.

PRESIDENTE. Procederemo perciò alla discussione del primo di essi cioè del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 953).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 985.97, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 170: « Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

## Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,123.97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 171: « Biblioteche governative - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniera - Scambi internazionali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 33.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 174: « Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 954).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 954).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

## Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40,009.65 al capitolo n. 286: « Saldo degli

impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

## Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 677 al capitolo n. 287: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'allegato di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

## Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,934.34 al capitolo n. 303: « Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

## Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,841.73 al capitolo n. 320: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

## Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19.80 al capitolo n. 430: « Saldo degli im-

pegni riguardanti le spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

#### Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,383.54 al capitolo n. 445: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Debbo fare un'avvertenza al Senato relativa all'ordine del giorno per le prossime sedute.

L'anno scorso fu deliberato dal Senato il rinvio a sei mesi della discussione di molti disegni di legge riguardanti tombole e lotterie. Essendo ormai trascorso tale periodo di tempo, è mio debito iscrivere nuovamente questi disegni di legge all'ordine del giorno per le deliberazioni che il Senato crederà di prendere.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato » (N. 957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 957).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 70,000,000 al fine di provvedere:

a) alla costruzione di edifici telefonici a Roma, a Genova ed a Napoli su aree già acquistate;

b) alle spese per canalizzazioni e cavi telefonici a Torino, Milano, Genova, Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo;

c) all'impianto di nuove centrali e arredamento di uffici a Torino, Milano, Roma, Genova, Venezia, Bologna, Firenze Napoli e Palermo;

d) al trasferimento del servizio nelle nuove centrali e riforma degli impianti interni degli abbonati per Torino, Milano, Roma, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo;

e) all'aumento graduale delle reti e degli uffici per tutti gli esercizi finanziari fino al 1924-25 compreso;

f) ai provvedimenti urgenti di avviamento, alla sistemazione definitiva e provvedimenti provvisori in quelle reti ove ciò risulterà indispensabile;

g) alla costruzione di edifici, alle spese per canalizzazione e cavi, all'impianto di nuove centrali e arredamento di uffici, al trasferimento del servizio nelle nuove centrali e riforme degli impianti interni nelle reti minori, ove ciò risulterà necessario.

(Approvato).

## Art. 2.

Per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per la somma complessiva di lire 70,000,000, in ragione di 4,000,000 per l'esercizio 1913-14; di 5,000,000 per l'esercizio 1914-15; di 6,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1915-16 al 1923-1924 e di 7,000,000 per l'esercizio 1924-25.

(Approvato).

## Art. 3.

Ciascuna delle anticipazioni di cui all'art. 2 sarà estinguibile in 25 annualità posticipate comprendenti capitale ed interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno a cominciare rispettivamente dal 1915 e anni seguenti.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ogni mandato e fino al giorno da cui comincia a decorrere la rispettiva annualità, sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del quattro per cento.

(Approvato).

## Art. 4.

È data facoltà al Governo di affidare alla ditta prescelta per gli impianti anche la costruzione degli edifici nei quali gli impianti stessi debbono essere installati.

Tale provvedimento è da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentiti il Consiglio di Amministrazione dei telefoni, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge sul « Personale degli operatori e telegrafisti » (N. 958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sul « Personale degli operatori e telegrafisti ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge :

(V. Stampato N. 958).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

## Art. 1.

La tabella B annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

Per il reclutamento e la carriera del nuovo personale, istituito con il quadro IV della tabella suddetta, e pel funzionamento delle scuole professionali, saranno introdotte opportune norme nel regolamento dell'Amministrazione postale-telegrafica.

(Approvato).

## Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 le seguenti variazioni per l'attuazione della presente legge:

*Parte ordinaria.*

Cap. 8. Compensi per lavori straordinari . . . . .	L. + 70,000
Cap. 11. Allievi fattorini e loro supplenti ecc. . . . .	+ 3,500
Cap. 70. Istruzione al personale. . . . .	+ 96,000
Totale . . . . .	L. + 169,500

*Parte straordinaria.*

Cap. 128-bis (di nuova istituzione). Acquisto di apparati e di materiali telegrafici per dotazione delle scuole professionali, lire 206,970.

(Approvato).

TABELLA B.

Ruolo di seconda categoria. — Personale amministrativo contabile e d'ordine.

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
<b>Quadro I.</b>			
7150	Primi Ufficiali . . . . .	4,000	—
	Id. . . . .	3,600	5
	Id. . . . .	3,300	5
	Id. . . . .	3,000	5
	Ufficiali postali telegrafici . . . . .	2,700	5
	Id. id. . . . .	2,400	4
	Id. id. . . . .	2,100	4
	Id. id. . . . .	1,800	4
	Id. id. . . . .	1,500	4
200	Alunni . . . . .	—	—
7350	<b>Quadro II.</b>		
990	Primi Ufficiali . . . . .	4,000	—
	Id. . . . .	3,600	5
	Id. . . . .	3,300	5
	Id. . . . .	3,000	5
	Ufficiali telegrafici . . . . .	2,700	5
<b>Quadro III.</b>			
934	Capi d'ufficio . . . . .	4,000	—
	Id. . . . .	3,800	3
	Id. . . . .	3,400	4
	Id. . . . .	3,000	4

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
	<b>Quadro IV.</b>		
750	Telegrafisti . . . . .	2,700	—
	Id. . . . .	2,450	5
	Id. . . . .	2,200	5
	Id. . . . .	1,950	4
	Id. . . . .	1,700	4
	Id. . . . .	1,500	4
	Operatori ed operatrici (1) . . . . .	—	—
	<b>Quadro V.</b>		
1067	Ausiliarie . . . . .	2,450	—
	Id. . . . .	2,200	5
	Id. . . . .	1,950	5
	Id. . . . .	1,700	4
	Id. . . . .	1,500	4
	<b>Quadro VI.</b>		
2908	Ufficiali d'ordine . . . . .	2,700	—
	Id. . . . .	2,450	5
	Id. . . . .	2,200	5
	Id. . . . .	1,950	4
	Id. . . . .	1,700	4
	Id. . . . .	1,500	4

(1) Fanno carriera anche nei quadri I e V con le condizioni e norme che saranno stabilite dal regolamento.

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
<b>Quadro VII.</b>			
1	Capo meccanico . . . . .	4,000	—
85	Meccanici . . . . .	3,200	—
	Id. . . . .	2,900	4
	Id. . . . .	2,600	4
	Id. . . . .	2,300	4
	Id. . . . .	2,000	4

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, numero 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 » (N. 959).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 959).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le spese per le costruzioni di linee e reti telefoniche di cui all'art. 1 della legge n. 420 del 9 luglio 1908 non potranno superare l'annuo importo di lire 800,000, delle quali lire 400,000 a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Nella esecuzione dei collegamenti di cui al precedente articolo saranno preferiti quegli enti che anticiperanno l'intera spesa d'impianto. La metà di questa spesa verrà restituita in una sol volta o a rate annuali e senza interessi, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui i lavori saranno compiuti.

L'ammontare complessivo dei rimborsi per ogni esercizio non potrà eccedere la somma di lire 100,000 che saranno prelevate dalle lire 400,000 di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a portare le occorrenti variazioni allo stato di previsione delle entrate ed a quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Liquidazione di debiti e di crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per trasporti di materiali telegrafici e telefonici » (N. 961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 961).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato il rimborso delle somme dovute alle Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per spese di trasporto di materiali telegrafici e telefonici, relative al periodo di esercizio privato delle reti suddette, nella misura di lire 18,268.24 alla Società per le ferrovie dell'Adriatico, e di lire 42,744.73 a quella del Mediterraneo.

(Approvato).

Art. 2.

Al rimborso, di cui all'articolo precedente, si farà luogo mediante compensazione con parte delle somme dovute dalle due Società in corrispettivo del prezzo dei biglietti ferroviari acquistati dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, durante il periodo di esercizio privato delle ferrovie pel trasporto di operai, ed il cui ammontare figura fra i residui dei consuntivi per gli esercizi finanziari 1904-905 e retro.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto,

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 970)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è sostituito un Consiglio superiore dei telefoni con le attribuzioni indicate negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio superiore dei telefoni si compone di 11 membri, e cioè:

- di un consigliere di Stato, *presidente*;
- di un consigliere della Corte dei conti, *vicepresidente*;
- del direttore generale dei telefoni;
- di un ispettore superiore del Corpo Reale del Genio civile;
- di un sostituto avvocato generale erariale o vice-avvocato erariale;
- di un ispettore generale del tesoro;
- di un ispettore generale della ragioneria dello Stato;
- di due funzionari superiori dell'Amministrazione, uno dei telegrafi e l'altro dei telefoni;
- di due professori di elettrotecnica.

I membri del Consiglio superiore dei telefoni sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il Consiglio dei ministri. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il direttore generale dei telefoni, l'ispettore generale del tesoro, quello della ragioneria dello Stato e il sostituto avvocato erariale o vice avvocato erariale hanno facoltà di farsi rappresentare alle adunanze del Consiglio superiore in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore dei telefoni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Con decreto Reale, promosso dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il ministro del tesoro, sono stabilite le indennità da corrispondersi ai componenti del Consiglio superiore dei telefoni.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Consiglio superiore dei telefoni dà parere:

1° sulle nuove concessioni di linee e reti telefoniche all'industria privata;

2° sulle modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali dei telefoni;

3° sulle prelevazioni da eseguirsi dal fondo di scorta dell'esercizio telefonico di cui al successivo art. 5;

4° sulla stipulazione di contratti a licitazione privata e a trattativa privata in relazione al successivo articolo 8;

5° sui progetti di contratti da stipularsi di urgenza in relazione al successivo art. 9;

6° sulle ragioni di urgenza che consigliano di mandare ad esecuzione contratti prima della loro registrazione alla Corte dei conti, in relazione all'articolo 10;

7° sui progetti di regolamenti per servizi e lavori da eseguirsi ad economia;

8° sui progetti di regolamenti di servizio e sulle relative modificazioni;

9° sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio quando il valore controverso superi le lire 3,000;

10° sulla vendita di materiali fuori uso quando il loro valore superi le lire 3,000;

11° sui piani finanziari di costruzioni e impianti di nuove reti o linee di Stato d'importo superiore a lire 10,000;

12° sui piani finanziari di trasformazione degli impianti esistenti quando la trasforma-

zione importi allo Stato una spesa superiore a lire 10,000;

13° sul bilancio dell'azienda dei telefoni;

14° su tutti gli affari riguardanti il servizio telefonico, sui quali il ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ritenga opportuno di interpellarlo.

(Approvato).

#### Art. 4.

All'elenco dell'entrate straordinarie di cui all'art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è aggiunto il capoverso seguente:

d) i canoni di affitto delle linee governative a privati e i canoni di manutenzione delle linee private.

All'elenco delle spese straordinarie di cui all'art. 14 della legge predetta è sostituito il seguente:

a) le spese occorrenti al pagamento delle scorte di magazzino che lo Stato credesse eventualmente di acquistare dai concessionari che per qualsiasi motivo siano decaduti o la cui concessione sia cessata;

b) le spese per il pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di congruaggio e di consegna relative agli acquisti anzidetti;

c) le spese occorrenti agli ampliamenti delle reti intercomunali e degli impianti, sia per collegamenti di nuovi abbonati, sia in genere, per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

d) le spese occorrenti per l'impianto di nuove centrali urbane in sostituzione di quelle esistenti, dove non siano possibili ampliamenti ulteriori per insufficienza di locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

e) le spese per la graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera, e per la graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

f) le corresponsioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme da essa somministrate all'azienda dei telefoni;

g) i rimborsi agli enti interessati per linee e reti costruite con somme da essi anticipate, a norma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi telefoniche del 3 marzo 1903, n. 196, mo-

dificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e a norma dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, o di altre leggi posteriori;

h) le spese derivanti da riparazioni di danni alle reti, linee, impianti e magazzini, cagionati da furti, incendi, intemperie o da cause di forza maggiore.

Fanno parte delle entrate e spese straordinarie (della categoria movimento di capitali) anche le sovvenzioni della Cassa dei depositi e prestiti e le relative quote d'ammortamento.

Le entrate e le spese derivanti da fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi medesimi, cessano di figurare nella parte straordinaria, rispettivamente, del bilancio generale dell'entrata e dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dovendo invece formare oggetto di contabilità speciali, come è disposto nell'articolo 12 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 5.

È istituito un fondo di scorta per l'azienda dei telefoni, formato con assegnazioni annue di bilancio nella misura del 2 per cento del prodotto lordo del servizio telefonico, risultante dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

Le somme da assegnarsi al detto fondo saranno iscritte nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, e, a cura del Ministero stesso, saranno versate a principio di esercizio al Tesoro in uno speciale conto corrente a credito della azienda dei telefoni.

Fino a concorrenza della somma costituente il fondo di scorta, l'azienda dei telefoni potrà disporre per i bisogni nuovi o maggiori dei previsti e per lavori o approvvigionamenti, a fronteggiare i quali non bastino gli stanziamenti di bilancio, e purchè i bisogni stessi si riferiscano a spese che non abbiano carattere di spese facoltative.

I prelevamenti dal fondo di scorta saranno fatti con decreti reali, promossi dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, di concerto col ministro del tesoro, dopo sentito il Consiglio superiore dei telefoni. In questi decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno indicati i capitoli del bilancio della spesa

del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che vengono aumentati od aggiunti.

I decreti di prelevamento sono inclusi secondo la data della loro emissione, rispettivamente, nel progetto di legge per l'assestamento dell'esercizio in corso o nel rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto.

(Approvato).

#### Art. 6.

Sul fondo di scorta di cui all'articolo precedente e quando esso ne offra margine, dopo aver provveduto agli imprevisi bisogni del servizio, possono anche farsi eccezionalmente prelevazioni per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza sull'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza dal Consiglio superiore dei telefoni.

Quella parte del fondo di scorta che non sarà erogata nell'esercizio, non andrà in economia e rimarrà impegnata nei residui a credito dell'azienda dei telefoni.

(Approvato).

#### Art. 7.

È applicabile all'azienda dei telefoni la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

Pei contratti da stipularsi dall'azienda dei telefoni è ammessa la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione, previamente riconosciuto dal Consiglio superiore dei telefoni, consigli di non seguire la regola dei pubblici incanti.

È ugualmente consentita, per lavori e approvvigionamenti di qualsiasi importo, la trattativa privata quando il Consiglio superiore dei telefoni riconosca che l'assoluta urgenza, o la natura del contratto o la necessità di garantire la sicurezza o la continuità del servizio pubblico, non permettono l'indugio delle gare.

(Approvato).

#### Art. 9.

Sono comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti, da sti-

pularsi dopo pubblici incanti, quando l'importo di essi, a base d'asta, superi le lire 100,000, i progetti di contratti, da stipularsi dopo licitazione privata, quando l'importo di essi, a base di licitazione, superi le lire 60,000, e i progetti di contratto da stipularsi a trattativa privata, quando l'importo di essi, a base di contratto, superi le lire 10,000.

Nei casi di assoluta urgenza, quando cioè la necessità di garantire la sicurezza o la continuità del servizio non consenta indugi, l'azienda dei telefoni potrà procedere, senza promuovere il parere del Consiglio di Stato, alla stipulazione dei contratti indicati nel comma precedente, purchè concorra il parere favorevole del Consiglio superiore dei telefoni, e, nel caso di parere contrario del Consiglio superiore dei telefoni, o quando trattisi di contratti per pubblica gara o per privata licitazione d'un valore superiore a lire 100,000, o di contratti a trattativa privata d'importo superiore a lire 20,000, si abbia l'approvazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

#### Art. 10.

Nei casi di assoluta urgenza, preveduta al secondo capoverso dell'articolo precedente, possono esser messi in esecuzione anche prima della registrazione alla Corte dei conti del decreto che li approva, ma non oltre però il limite di lire 20,000, i contratti stipulati dall'azienda dei telefoni quando, con dichiarazione del ministro, previo parere del Consiglio superiore dei telefoni, sia riconosciuta la necessità della immediata esecuzione.

La dichiarazione motivata di urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

I contratti messi in esecuzione prima della registrazione alla Corte dei conti del decreto che li approva, le sono comunicati insieme ai documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

In caso di mancata registrazione l'assuntore non ha altro diritto che quello del pagamento della provvista fatta nei limiti sopra indicati, esclusa ogni altra azione a titolo di danni, compensi o rimborso di spese.

(Approvato).

#### Art. 11.

All'art. 16 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è sostituito il seguente:

Tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi, ordinari e straordinari, sono versati alle scadenze prestabilite nelle sezioni di Regia tesoreria della rispettiva provincia per conto e a nome del cassiere dell'ufficio centrale principale, il quale ne rende i conti amministrativi e giudiziali.

Alle spese dell'azienda telefonica potrà provvedersi con mandati a disposizione di funzionari dipendenti fino al limite di lire 100,000. Potranno anche emettersi a favore degli stessi funzionari e pel pagamento di lavori da farsi in economia, mandati di anticipazione fino al limite di lire 50,000. Alle due specie di mandati sono applicabili le vigenti norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

La contabilità e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata e le liquidazioni dei conti con l'estero saranno fatte presso l'amministrazione centrale.

(Approvato).

#### Art. 12

Le anticipazioni fatte da corpi morali e da privati all'azienda dei telefoni, affinchè essa costruisca linee o reti o eseguisca altri lavori per loro conto, saranno versate nella locale sezione di Regia tesoreria provinciale. La sezione ne rilascerà quietanza di contabilità speciale e aprirà, per ciascun lavoro o gruppo di lavori cui l'anticipazione si riferisca, un conto corrente con l'azienda telefonica. Questa avrà facoltà di disporre delle somme anzidette con appositi mandati.

(Approvato).

#### Art. 13.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi e dei telefoni viene allegato un riassunto dimostrativo delle entrate e delle spese, ordinarie e straordinarie, effettive e reali, afferenti l'azienda dei telefoni dello Stato.

Al rendiconto generale consuntivo sarà allegato un conto speciale relativo all'azienda dei telefoni, ai sensi dell'art. 71 (ultimo comma) della legge sulla contabilità generale dello

Stato, non senza indicare distintamente le risultanze attive e passive dei servizi telefonici urbani e di quelli interurbani.

Al detto rendiconto sarà pure allegato un riassunto dei risultati delle gestioni speciali, da tenersi in conto separato (come dispone l'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420), per le linee e reti costruite con fondi anticipati dai terzi in base all'articolo 29 del testo unico delle leggi sui telefoni del 3 maggio 1903, numero 196.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni riguardanti i servizi telefonici contenute nelle leggi anteriori rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie a quelle recate dalla presente.

(Approvato).

Art. 15.

Per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei telefoni e il Consiglio di Stato, saranno date le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare, sentito il Consiglio di Stato, in un nuovo testo unico le disposizioni della presente legge e quelle delle altre leggi riguardanti il servizio telefonico.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 17.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sarà provveduto a introdurre nei bilanci le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.  
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Prima che si ponga fine alla lettura e silenziosa approvazione degli articoli di questo disegno di legge, io ho chiesto la parola per rivolgere una domanda all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi. A nome della Commissione di finanze, nella breve relazione che ho avuto l'onore di presentare, ho dovuto richiamare l'attenzione del signor ministro su alcune parti dell'amministrazione telefonica, rivolgendogli in pari tempo la calda raccomandazione di farne oggetto di studio per poi proporre a suo tempo adeguati provvedimenti di riforma. Prego perciò l'onorevole signor ministro di voler essere cortese di dire se accetta la raccomandazione.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio la Commissione di finanze del Senato e per essa l'onor. senatore Borgatta di aver richiamato la mia attenzione su quanto fu oggetto dei voti da essa espressi nella relazione presentata per l'approvazione di questo disegno di legge.

La ringrazio anche perchè mi offre così l'occasione di fare alcune dichiarazioni.

Anzitutto la Commissione di finanze mi raccomanda la riunione sotto una unica direzione dei servizi telegrafici e telefonici. A questo riguardo sono lieto di annunciare al Senato che già da tempo il Consiglio dei ministri ha presa una importante deliberazione sul grave argomento. Il ministro che ha l'onore di parlare fu colla stessa deliberazione autorizzato alla preparazione della riforma di cui si tratta ed a prendere intanto gli opportuni provvedimenti. Io spero che questa riforma possa essere conforme se non in tutto almeno in gran parte alle idee manifestate dalla Commissione di finanze del Senato.

La stessa onorevole Commissione mi raccomanda ancora la fusione della ragioneria centrale dei telefoni con quella centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi. Potrei limitarmi a dire che questa riforma è correlativa alla precedente, ma mi piace aggiungere che anche questo argomento fu già oggetto di studio per parte mia, e spero di poter presentare proposte concrete.

Mi si raccomanda inoltre un migliore ordinamento dei magazzini e delle officine. A questo proposito sono lieto di dichiarare al Senato che uno tra i più distinti funzionari del Ministero del tesoro da me incaricato, coll'assenso del mio collega onorevole Tedesco, ha proceduto in questi ultimi mesi ad un'inchiesta sugli attuali ordinamenti e su tutte le provvidenze che sieno necessarie perchè questi servizi procedano più ordinatamente ed efficacemente. Giorni sono questo funzionario mi ha annunziato di aver compiuto il suo lavoro e di essere pronto a presentarmi fra qualche giorno la sua relazione, che io esaminerò colla massima cura.

Anche per i controlli sui proventi telefonici e per la loro semplificazione già ho attuato alcune riforme, ma altre ora mi propongo presentare contemporaneamente alla legge sulle comunicazioni telefoniche all'industria privata.

Infine l'onor. Borgatta mi ricorda il programma della revisione delle tariffe telefoniche.

Come ebbi occasione di dichiarare giorni or sono all'altro ramo del Parlamento, il problema della revisione delle tariffe, o per meglio dire di una nuova tariffa telefonica, è in via di risoluzione e già è pronto un apposito progetto di legge. Io mi sono però proposto l'obbiezione se era proprio opportuno, mentre si lamenta da tutti e si confessa dal ministro delle poste l'insufficienza del servizio telefonico, proporre una nuova tariffa che certamente è destinata a sancire, almeno in alcuni luoghi, qualche aumento. Mi parve logico che prima si dovesse provvedere ad una riorganizzazione dei servizi ed al loro miglioramento, persuaso che il pubblico pagherà volentieri qualche cosa di più quando saprà di avere un servizio meglio ordinato.

Gratissimo adunque del cortese invito fattomi dall'on. Borgatta, prendo a mia volta questa occasione per ringraziare la Commissione di finanze, che in pochi giorni ha fatto un così diligente e completo esame dei vari progetti di legge raccomandati al voto del Senato, e per l'aiuto dato così al ministro che si è proposto, attraverso non poche nè lievi difficoltà d'ogni genere, di provvedere una buona volta alla riorganizzazione definitiva dei servizi telefonici. (*Approvazioni*)

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Credo di rendermi interprete del pensiero della Commissione di finanze, ringraziando l'on. ministro delle dichiarazioni fatte. Noi siamo anche lieti che in sostanza le idee ed i propositi della Commissione si incontrino con quelli del ministro. La Commissione non dubita che l'onor. ministro con la grande attività di cui ha dato prova non tarderà molto a presentare le riforme cui ha accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane.

Prego l'onorevole Presidente che voglia affidare l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione di finanze che ha già esaminato gli altri disegni di legge riflettenti l'Amministrazione dei telefoni.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che, se non vi sono osservazioni, sarà inviato, per l'esame, alla Commissione di finanze.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487. »

Siccome questo disegno di legge è l'integramento della legge 4 giugno 1911, pregherei il

Senato di consentire che l'esame di esso sia affidato alla Commissione che esaminò già la legge 4 giugno 1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge.

Non essendovi osservazioni in contrario, esso sarà rinviato alla stessa Commissione che esaminò già la legge 4 giugno 1911.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi.

Bacelli, Badini-Confalonieri, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Beltrami, Bensa, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Camerano, Camerini, Capaldo, Caravaggio, Castiglioni, Cefalo, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi-Guelfi, Fiore, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Giorgi, Gorio, Grenet, Gualterio.

Inghilleri.

Lagasi, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani, Lustig.

Majnoni d'Intignano, Manassei, Marinuzzi, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia.

Oliveri.

Parpaglia, Perrucchetti, Petrella, Pigorini, Pirelli, Ponza Cesare, Ponza Coriolano.

Reynaudi, Rignon, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Roux.

Salvarezza Elvidio, San Martino Enrico, Scilamà, Sonnino, Sormani.

Tajani, Tami, Todarò, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vischi.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	93
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	88
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26, verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	90
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti . . . . .	103
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1913

PRESIDENTE. Domani alle 15 riunione degli Uffici.

Leggo poi l'ordine del giorno della seduta pubblica di sabato 15 marzo 1913:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (N. 957);

Sul personale degli operatori e telegrafisti (N. 958);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677, riguardanti la costruzione di linee interurbane e di determinate reti urbane (N. 959);

Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (N. 961);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 970);

II. Interpellanza del senatore Dallolio ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro, Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (N. 463);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve S. Stefano e Poppi (N. 464);

Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di S. Stefano Quisquina (N. 465).

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (N. 466);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di S. Felice sul Panaro (N. 522);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524);

Lotteria a favore dell'ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » e dell'associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 473);

Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (N. 474);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia per vecchi di Verucchio (Rimini) (N. 475);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (N. 476);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia (N. 485).

Riforma della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3<sup>a</sup>), per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito (N. 171-A);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è tolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 21 marzo 1913 (ore 17.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.